

SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI LOCAZIONE
IMMOBILE COMUNALE USO AMBULATORIO MEDICO

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede comunale in Canna;

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ Responsabile del Servizio Tecnico che agisce in nome e per conto del Comune di Canna, chiamato in seguito locatore;

CONCEDE IN LOCAZIONE

alla Sig.ra _____, nata a _____ il _____ e residente in _____ C.F. _____, chiamato in seguito conduttore, che accetta il locale di proprietà comunale adibito ad ambulatorio medico, sito in Canna, Rione Umberto I costituito da 2,5 vani per una superficie complessiva di mq. 50, censito al fg. 8 part. 28 sub. 1 cat. A2 (porzione).

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Art. 1) – La locazione avrà durata di 4mesi con inizio dal _____ e termine al _____.

Art. 2) – Salvo disdetta, da inviarsi tramite lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza della locazione, il contratto è rinnovabile tra le parti per eguale periodo, previa espressa richiesta del conduttore ed assenso del locatore.

Art. 3) – Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, il locatore ed il conduttore hanno la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora sussistano comprovati gravi motivi, purché ne sia dato preavviso con A/R almeno 1 mese prima.

Art. 4) – Il canone della locazione è stabilito in € 200,00 (duecento) mensili da pagarsi presso il Tesoriere comunale, in rate anticipate entro il giorno 5 del mese di riferimento. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone di locazione, né potrà fare valere alcuna eccezione od opzione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.

Art. 5) – Le utenze di acqua ed energia elettrica sono in capo al Comune di Canna in quanto ricomprendono diversi locali; al conduttore è richiesto un rimborso forfettario di tali utenze quantificato in € 50,00 (cinquanta) bimestrali.

Art. 6) – Il suddetto importo non è comprensivo delle spese di riscaldamento e pulizia dei locali concessi in locazione che rimarranno a carico del conduttore.

Art. 7) – L'installazione e l'attivazione di eventuali dispositivi elettronici o informatici saranno ad esclusiva cura e carico del conduttore.

Art .8) – All'atto della sottoscrizione del presente contratto, al conduttore è richiesto l'importo di € 200,00 (duecento) pari a n. 1 mensilità a titolo di cauzione che verrà restituita alla scadenza del contratto previa verifica dell'osservanza dei dettami contrattuali.

Art. 9) – I locali si concedono per l'uso esclusivo di ambulatorio medico con divieto di sublocazione anche parziale a terzi.

Art. 10) – I presenti locali risultano agibili ed esenti da difetti che possono comunque influire sulla loro utilizzazione e il conduttore si obbliga a riconsegnarli alla scadenza nello stesso stato. Egli osserverà la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto. Il conduttore non potrà effettuare interventi nell'unità immobiliare senza le preve necessarie autorizzazioni del Comune. Restano a carico del conduttore la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti.

Art. 11) – Ai sensi dell'art. 1588 C.C. il conduttore risponde della eventuale perdita e dell'eventuale deterioramento dell'immobile che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio per l'uso improprio di apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

Art. 12) – L'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a cose e/o persone, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del conduttore lasciati presso i locali concessi in locazione.

Art. 13) – L'inadempienza da parte del conduttore di qualunque dei patti contenuti nella presente scrittura ed, in particolare, il mancato o ritardato pagamento di tre rate d'affitto produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto con trattenimento della cauzione.

Art. 14) – Le clausole di cui alla presente scrittura privata sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.

Art. 15) – Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente sarà quello di Castrovillari.

Art. 16) – La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d'uso, con ogni onere di spesa a carico della parte che ne faccia richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune - Locatore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il Conduttore
